

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### **Avviamento negativo e imposta di registro nella cessione di azienda**

di Fabio Landuzzi

La recente sentenza della [\*\*Corte di Cassazione n. 979 del 17 gennaio 2018\*\*](#) fornisce uno spunto molto interessante nella dibattuta questione circa la **rilevanza dell'avviamento negativo** nella determinazione dell'**imponibile ai fini dell'imposta di registro** in caso di **cessione di azienda**.

La questione trae origine dal fatto che, come noto, per il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'[\*\*articolo 51 del D.P.R. 131/1986\*\*](#) il **“valore venale in comune commercio”** che costituisce la base imponibile dell'imposta di registro nella cessione di azienda deve intendersi **“compreso l'avviamento”** e **“al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa”**.

Poiché il Legislatore **non menziona** esplicitamente il caso dell'**avviamento negativo**, ci si chiede se in tema di tassazione del registro la sua eventuale presenza debba risultare non rilevante, come a dire che il Legislatore avrebbe con ciò inteso includere a tali fini solo il caso in cui si sia in presenza di un *goodwill*.

Ebbene, la sentenza in commento, aderendo alla tesi prevalente in dottrina, parte dal presupposto che poiché la norma è finalizzata a garantire che l'imposta di registro venga applicata su una **base imponibile** il più possibile **conforme al valore dell'azienda** in condizioni di libero mercato, allora non può non avere **assoluta rilevanza** anche il caso dell'**avviamento di segno negativo**, il quale verrà perciò computato a riduzione del prezzo di cessione, e quindi anche del valore dell'azienda trasferita.

Ciò è necessario, osserva la Cassazione, poiché altrimenti si avrebbe un risultato non certo in grado di misurare il **valore rispondente alla realtà**.

Peraltro, quando il **badwill è preesistente** rispetto alla cessione, ossia trova rappresentazione nelle scritture contabili del cedente nella forma dell'accantonamento ad un **fondo rischi e spese future**, la dottrina aveva già osservato che si poteva giungere alla conclusione della rilevanza di tale posta negativa ai fini della tassazione di registro anche in quanto si tratta di **passività risultante dalle scritture contabili**, laddove la nozione di **“passività”** a tali fini rilevante deve essere assunta in una dimensione più ampia a quella di **“debito”**.

Tuttavia, è assai frequente nella pratica che il *badwill* venga **iscritto a titolo originario** proprio **in occasione della cessione dell'azienda**, così che non si ha una sua preesistenza nelle scritture

contabili del cedente, e la tipizzazione sopra proposta non è quindi sempre di aiuto.

A questo proposito, però, la **sentenza in commento** – seppure tratti di un caso in cui nella contabilità del cedente era presente un fondo rischi e spese future rappresentativo delle perdite attese dalla gestione dell'azienda ceduta - osserva che non è da considerarsi dirimente, in senso contrario, la circostanza che la norma preveda la decurtazione delle sole passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti avenuti data certa, perché **una cosa sono le passività** già prodotte e quindi rappresentative di componenti patrimoniali negative incluse nella somma delle singole poste, mentre **altra cosa sono le perdite future**, di cui è appunto espressione numerica il **badwill**.

E questa soluzione muove proprio dall'assunto fondamentale per cui **l'avviamento è una "qualità intrinseca"** dell'azienda trasferita, **tanto se positivo quanto se negativo**.

Il valore dell'azienda può quindi correttamente risultare in concreto condizionato dall'**aspettativa di risultati negativi** negli esercizi successivi al trasferimento, ed è perciò legittimo che ciò assuma la sua dimensione economica nella negoziazione tra le parti anche nella **forma di uno "sconto-prezzo"** in grado di rendere comunque conveniente l'acquisizione dell'azienda seppure produttiva di perdite.

D'altronde, il fatto stesso che normativamente sia sancito che occorre tenere conto del **valore venale del compendio trasferito** e dell'**avviamento** anche quando contabilmente non espresso, è sintomatico di come la **valorizzazione contabile dell'azienda non possa ritenersi affatto esaustiva** ai fini della determinazione dell'imponibile dell'**imposta di registro**, e perciò anche quando grandezza rappresentata dall'avviamento assume oggettivamente un valore rettificativo *in peius*.

Master di specializzazione

## LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)